




**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO PROMOSSO DA AREU PER L'UTILIZZO DI SISTEMI VIDEO E AUDIO PER FINALITÀ CONNESSE PRINCIPALMENTE ALLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI.**

A seguito di incontro svoltosi l'8/11/2022 presso la sede del Presidio San Carlo, le parti sottoscrivono il presente accordo con le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità.

**Per la Delegazione Trattante dell'Azienda:**

Il Direttore Generale – Matteo Stocco \_\_\_\_\_ 

Il Direttore Amministrativo – Daniela Bianchi \_\_\_\_\_ 

Il Direttore Sanitario – Nicola Orfeo \_\_\_\_\_ 

Il Direttore Socio Sanitario – Giorgio Luciano Cattaneo \_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Gaetano Genovese \_\_\_\_\_ 


Il Direttore Medico di Presidio – Passarella Sabrina \_\_\_\_\_ 


Il Direttore S.C. Area Territoriale – Alessandra Pepe \_\_\_\_\_ 

Il Direttore S.C. Risorse Umane – Vincenzo Centola \_\_\_\_\_ 

**Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria**

ANAAO ASSOMED \_\_\_\_\_ 

AAROI EMAC \_\_\_\_\_ 

CIMO \_\_\_\_\_ 



FASSID

*Luigia Silvia Catana*

FP CGIL

*[Handwritten signature]*

UIL FPL

*[Handwritten signature]*

CISL MEDICI

FESMED

ANPO ASCOTI  
FIAL MEDICI

*[Handwritten signatures and initials]*  
2



## Premessa

Negli ultimi anni, a causa dell'acuirsi delle situazioni di fragilità, di disagio sociale e di incertezza economica, nonché dell'incremento dei soggetti con disturbi psichiatrici acuti e cronici, si registra una costante crescita dei casi di violenza perpetrati nei confronti degli operatori sanitari.

AREU, al fine di incrementare l'efficacia e la sicurezza degli interventi di soccorso eseguiti per il tramite delle risorse umane messe a disposizione dalle ASST ed IRCCS convenzionati per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera, tra cui figura il personale dell'ASST Santi Paolo e Carlo, ha previsto, ai sensi della DGR XI/2703/2019 e previa stipula di apposito accordo sindacale, l'utilizzo di dispositivi idonei alla registrazione e trasmissione di suoni e immagini (ad es. smartphone e bodycam) che verranno impiegati nel contesto della sicurezza degli operatori e per finalità clinico assistenziali.

In particolare, nel contesto sopra descritto, l'opportunità di ricorrere all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi di soccorso, nonché la possibilità di disporre di dispositivi audio/video indossati dal personale sanitario, consente di migliorare la sicurezza sia delle equipe di soccorso che delle persone soccorse, e di disporre di elementi determinanti consessi al verificarsi di eventi quali, a titolo esemplificativo: violenze, minacce, utilizzo di armi, inseguimento dei mezzi di soccorso da parte di veicoli terzi, danneggiamenti ai mezzi e alle attrezzature utilizzate nel corso degli interventi di soccorso.

Inoltre, l'utilizzo di strumenti wearable device "body cam" indossati dagli operatori di soccorso consente di agevolare la gestione dei pazienti attraverso la condivisione della scena degli interventi con SOREU.

Premesso quanto sopra e richiamati:

- l'accordo sindacale siglato in data 08.08.2022 tra AREU e la RSU ed OO.SS. del Comparto avente ad oggetto "Accordo tra AREU, OO.SS. del Comparto e RSU ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) per attività relative al progetto per l'utilizzo di sistemi video e audio per finalità connesse principalmente alla sicurezza degli operatori.";
- la convenzione in essere tra AREU e l'ASST Santi Paolo e Carlo, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/2009 e s.m.i., sottoscritta con deliberazione n. 1682 del 06.08.2020;
- quanto sancito dall'art. 4 della L. 300/70, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n°151/2015 il quale dispone che:

1. *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere*

3



*stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*
3. *Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".*

## **Le parti concordano quanto segue:**

### **➤ Art. 1 Oggetto dell'accordo**

L'ASST Santi Paolo e Carlo e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità prendono atto del progetto avviato da AREU relativo all'utilizzo, nell'ambito delle attività di soccorso, di sistemi video e audio per finalità connesse principalmente alla sicurezza degli operatori.

Concordano che il personale della Dirigenza Area Sanità dell'ASST Santi Paolo e Carlo che opera ai sensi della sopracitata convenzione nel servizio di emergenza urgenza preospedaliero, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2, possa essere ripreso nel corso delle operazioni di soccorso da parte dei dispositivi fissi "dash cam" installati da AREU sui mezzi di soccorso, dai wearable device "body cam" indossati da parte degli operatori dipendenti di AREU, nonché sull'utilizzo di dispositivi di geo localizzazione installati sui mezzi di soccorso sanitari.

### **➤ Art. 2 Finalità**

Le parti prendono atto che l'installazione e l'utilizzo di dispositivi di cui all'art. 1 da parte di AREU sono finalizzati esclusivamente a:

- dissuadere i soggetti dal mettere in atto comportamento aggressivi e/o violenti;
- documentare i prodromi e l'eventuale agito violento nei confronti del/i componente/i dell'equipe di soccorso, in quanto i filmati potrebbero essere utilizzati sia per la segnalazione degli atti di violenza alle autorità competenti sia per effettuare un'analisi interna dell'evento finalizzata all'individuazione o al rafforzamento delle iniziative di prevenzione;
- agevolare l'intervento delle Forze di Polizia sulla scena, attraverso la trasmissione del filmato, in real time, alle Sale Operative di AREU e l'eventuale condivisione con le Centrali delle Forze di Polizia;
- incrementare la percezione globale della sicurezza, sia per le equipe di soccorso sia per le personesoccorse;



- alla tutela della salute del paziente e alla migliore gestione dello stesso nell'ambito dell'intervento di soccorso, esclusivamente qualora il personale di Sala Operatoria o di MSA ritenga necessario/utile effettuare un approfondimento per un confronto circa le condizioni cliniche del paziente e/o il contestodell'evento (es. in caso di maxi emergenza);
- geo localizzare i mezzi di soccorso al fine di poter disporre in tempo reale della posizione dei veicoli impegnati nelle funzioni garantite da AREU.

➤ **Art. 3 Criteri di riferimento per attuare l'attività di videosorveglianza e modalità di ripresa**

Le parti prendono atto che l'attività video e audio gestita da AREU sarà da quest'ultima attivata solo in presenza di una delle situazioni descritte all'art. 2 e pertanto non sarà prevista – di norma – una registrazione continua delle immagini.

La tipologia di videosorveglianza da parte di AREU può essere:

- Con invio dello stream in tempo reale condiviso con gli operatori di centrale SOREU ed eventualmente con le FF.OO.;
- Trasferimento differito della registrazione locale su cloud remoto;
- Con sola registrazione locale.

➤ **Art. 4 Trattamento e conservazione dei dati**

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi generali elaborati dal Garante della Privacy di pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità perseguite e di quanto previsto nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e dei provvedimenti emessi dal Garante e dall'Ispettorato nazionale del Lavoro in materia di geo localizzazione (cfr. Circolare ispettorato del Lavoro n. 2 del 07.11.2016).

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 2;
- Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili raccolti durante gli interventi di soccorso è AREU. Pertanto, eventuali richieste di accesso alle immagini/video dovranno essere rivolte a quest'ultima.

Le parti prendono atto e concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati e conservati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 2.

Le parti, inoltre, prendono atto che:

- AREU adoterà idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato



ditrattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- AREU apporrà, sui mezzi di soccorso, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per la registrazione o per la rilevazione, AREU metterà inoltre a disposizione degli interessati sul proprio sito internet l'informativa estesa contenente tutti gli elementi di cui al Regolamento UE 2016/679.

➤ **Art. 5 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.